

*Le linee guida del Garante sull'impiego dei recapiti telefonici di pazienti già in archivio*

# Prima la salute, poi la privacy

## Le Asl possono inviare Sms per la prevenzione sanitaria

Pagina a cura di

**ANTONIO CICCIA MESSINA**

**Q**uando si tratta di salute, la privacy non si mette di traverso. Anzi, gli ostacoli burocratici possono essere superati. Come è successo per le campagne di prevenzione di gravi malattie, per le quali è stato chiarito che l'Azienda sanitaria può mandare l'invito ai pazienti con un Sms, avvalendosi di alcune agevolazioni: non è necessario il consenso dell'assistito e l'ente sanitario può fruire di una semplificazione quanto all'informativa prevista dall'articolo 13 del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr).

Le aziende sanitarie possono usare i recapiti telefonici dei pazienti adulti, raccolti in occasione di precedenti prestazioni sanitarie, e ciò anche se gli assistiti, quando hanno rilasciato i loro recapiti, non sono stati informati dall'Asl della possibilità di essere contattati per successive iniziative di prevenzione.

È questo lo scenario, snello e alleggerito, definito dal Garante della privacy, che con il provvedimento n. 79 del 12 febbraio 2026 ha fornito agli organi sanitari apposite linee guida, comprensive di un pratico decalogo, sull'uso dei numeri telefonici dei pazienti già presenti nei loro archivi per realizzare la prevenzione sanitaria.

Le aziende sanitarie, pertanto, possono avvantaggiarsi di uno scivolo "privacy" a tutto favore dello svolgimento delle campagne di screening, previste da norme nazionali o regionali.

**Non necessario il consenso.** Alle attività di trattamento svolte in esecuzione delle prestazioni sanitarie di screening si applica l'articolo 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del Gdpr, secondo cui

i dati possono essere trattati senza il consenso dell'interessato, se strettamente necessari alla finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria e se trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale.

**Il problema dei trattamenti ulteriori.** Le Asl intendono usare i recapiti telefonici dei pazienti, già presenti nei loro archivi, per l'invio di Sms informativi alla popolazione target dei programmi di screening, con particolare riferimento a quelli oncologici: ciò per contattare gli interessati con modalità diverse da quelle dell'invito cartaceo spedito all'indirizzo postale.

Il problema, sollevato dagli stessi organismi sanitari, è rappresentato dal fatto che al momento della raccolta originaria dei dati relativi al contatto telefonico, gli interessati potrebbero non essere stati informati della possibilità di utilizzare i dati di recapito anche per finalità di prevenzione.

E se il trattamento successivo realizzato è diverso da quello inserito nell'informativa, allora c'è una questione di privacy.

Al riguardo, si consideri che l'articolo 5, par. 1, lett. b) del Gdpr detta il principio della «limitazione della finalità», in base al quale i dati personali, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, devono essere successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali iniziali finalità.

Inoltre, la premessa n. 50 del Gdpr specifica che il trattamento dei dati personali, realizzato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, è consentito solo se compatibile con le finalità, per le quali i dati personali sono stati inizial-

mente raccolti.

**Il bilanciamento degli interessi.** Di conseguenza, il quesito è se mandare un Sms di invito a visite preventive di controllo nell'ambito di un programma nazionale o regionale sia finalità compatibile rispetto all'uso del cellulare per comunicazioni relative a una prestazione sanitaria erogata al singolo paziente.

Prendendo posizione su questi aspetti, il Garante ha ritenuto che il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento di attività di promozione all'adesione a programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali possa essere considerato compatibile con le originarie finalità di cura, diagnosi e assistenza sanitaria, anche tenuto conto delle ragionevoli aspettative degli interessati.

In effetti, per gli assistiti ricevere un Sms relativo a un programma di prevenzione sanitaria non è qualcosa di imprevedibile o illogico e, quindi, non c'è nessun agguato alla riservatezza.

Questo però non risolve tutti i dubbi, in quanto ci sono aspetti pratici, di cui il Garante si fa carico.

In proposito il provvedimento descrive il rischio derivante dall'eventuale l'invio degli inviti allo screening ad un numero di telefono in uso a più soggetti. In quest'ultima eventualità, più persone potrebbero venire a sapere se uno si sta sottoponendo a esami di controllo e/o se ha già ricevuto prestazioni sanitarie, in ipotesi anche con riferimento a patologie, che fruiscono di



Peso:84%

speciali tutele di anonimato.

**Il decalogo per le aziende sanitarie.** Per prevenire questi inconvenienti, il Garante della privacy ha elaborato un pratico decalogo.

L'azienda sanitaria, in primo luogo, deve aggiornare le informazioni da fornire agli interessati, al fine di specificare che i dati di contatto forniti in occasione delle prestazioni sanitarie (finalità di cura) possono essere utilizzati anche ed esclusivamente per finalità di promozione all'adesione a programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali, fermo restando il diritto di opposizione dell'interessato.

In secondo luogo, l'utilizzo dei dati di contatto deve essere limitato all'avvio di campagne di screening previste dalla normativa di settore, nazionale o regionale, con riferimento alla sola popolazione target indicata.

Nel terzo punto del decalogo si spiega che i dati di contatto non possono essere utilizzati per finalità ulteriori rispetto a quella dell'invito alle campagne di screening, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità.

**Il paziente può sempre opporsi.** L'uso ulteriore dei dati di contatto è subordinato alla mancata opposizione già espressa dall'interessato circa l'utilizzo dei dati di

contatto per finalità diverse da quelle per le quali li aveva forniti al titolare (quarta prescrizione).

La quinta misura impone di utilizzare solo i dati di contatto di pazienti adulti forniti dall'interessato esclusivamente per finalità di cura, diagnosi e prevenzione e non anche per altre finalità specifiche (ad esempio ricerca scientifica o finalità amministrative).

Il sesto punto riferisce che non possono essere utilizzati i dati di contatto rilasciati dagli interessati in occasione di prestazioni sanitarie in cui sono trattati dati a maggior tutela di anonimato (interruzione di gravidanza, parto in anonimato, prestazioni dei consultori, prestazioni a persone sieropositive, prestazioni a vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia o a persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool).

**Attenzione ai numeri sbagliati.** Possono, poi, essere utilizzati solo i dati di contatto che abbiano superato un vaglio di esattezza e aggiornamento anche temporale escludendo quelli meno recenti (settima disposizione).

L'ottavo punto indica che nel messaggio di invito allo screening, da inviare da una numerazione telefonica o con un identificatore del mittente (cosiddetto alias) che sia riconducibile all'azienda sanitaria promo-

trice, è necessario indicare le modalità (ad esempio mediante richiamo a documenti presenti sul sito web aziendale) con le quali sono fornite le informative "privacy" estese e complete di tutti gli elementi previsti dall'articolo 13 Gdpr.

Con la penultima misura si impone di riportare espressamente, nel messaggio di invito allo screening, il diritto di opposizione all'invio di messaggi di promozione alle campagne di prevenzione e le modalità (agevoli) con cui esercitarlo.

Infine (decimo punto del decalogo), l'azienda sanitaria deve istruire in merito agli specifici aspetti di protezione dei dati personali i dipendenti e tutti i soggetti autorizzati, coinvolti nel trattamento relativo agli inviti alla campagna di screening.

**L'avviso preventivo.** Nel provvedimento, il Garante della privacy, al fine di facilitare l'applicazione delle misure componenti il decalogo, suggerisce alle Asl, prima dell'utilizzo dei dati di contatto degli interessati nell'ambito di campagne di screening, di inviare un messaggio per spiegare l'iniziativa. Nel messaggio è opportuno dichiarare le finalità di informazione sulle campagne di prevenzione, riferire le modalità per ottenere una informativa "privacy" completa e, infine, mettere già a disposizione in quella sede la possibilità di opporsi in maniera semplice.

Al riguardo, il Garante ha anche proposto un fac simile di messaggio.

**Le sanzioni in agguato.** I punti del decalogo rappresentano misure di garanzia che le aziende sanitarie devono rispettare, in attuazione del principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, assicurando la conformità del trattamento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza e limitazione della conservazione.

Eventuali inosservanze del decalogo costituiscono violazione del Gdpr, che è punita, avendo riguardo alla violazione dei principi del trattamento (articolo 5 Gdpr), con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro (articolo 83 Gdpr).

**Il Garante suggerisce alle Asl, prima dell'utilizzo dei dati di contatto degli interessati nell'ambito di campagne di screening, di inviare un messaggio per spiegare l'iniziativa**

## La formula consigliata dal Garante

- Gentile utente, l'Azienda XY, La informa che i Suoi recapiti telefonici, forniti in passato per finalità di cura, potranno essere utilizzati esclusivamente per informarla sui programmi sanitari pubblici di prevenzione basati su leggi nazionali e regionali condotti dall'Azienda
- L'informativa completa è disponibile sul sito web dell'Azienda
- Se non desidera ricevere ulteriori comunicazioni in tal senso, può rispondere in qualunque momento a questo messaggio scrivendo 'NO'



Peso: 84%